



prassi

## **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**

### **NOTA INFORMATIVA – SEDE INPS DI BRESCIA**

In allegato trasmettiamo la nota informativa, predisposta dalla competente Linea Politiche Sociali - Cassa Integrazione - della sede di Brescia, relativamente ad alcuni adempimenti previsti dalla nuova normativa sulla Cassa Integrazione Ordinaria.

In sintesi le principali note di carattere tecnico:

1. trasmissione dell' allegato n.3 della circolare n. 197/2015 in formato CSV in quanto se lo stesso non risulta comprensivo di tutti i dati richiesti dalla circolare è compromessa la lavorazione della domanda e l' emissione dell' autorizzazione;
2. tetto delle ore integrabili: il nuovo limite che i datori di lavoro dovranno considerare dal 24/09/2015 terrà conto delle ore autorizzate e non delle ore effettivamente fruite;
3. le domande autorizzate prima del 24/09/2015 dovranno essere conguagliate entro il 25/03/2016;
4. datori di lavoro con diverse unità produttive e adempimenti connessi;
5. requisito dell' anzianità lavorativa per il settore artigiano.

Alleghiamo copia della nota




Nell'ottica di reciproca e proficua collaborazione attivata sinora con i nostri Partner istituzionali, sono stati predisposte dalla Linea Cassa Integrazione della sede di Brescia delle note di carattere tecnico destinate agli intermediari specializzati.

Consapevoli che sia solo il primo passo per comprendere meglio gli adempimenti previsti dalla nuova normativa, vi sottoponiamo di seguito alcuni chiarimenti riguardanti argomenti che sono oggetto di richieste quotidiane tramite i canali istituzionali.

#### **NOTE INFORMATIVE**

1) A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 148 del 14/09/2015, pubblicato in G.U. il 23/09/2015, della circolare Inps 197/2015 del 02/12/2015 e del messaggio Inps 7336 del 07/12/2015 per poter esaminare le domande di cassa integrazione ordinaria è necessario che venga inviato l'allegato n. 3 della circolare numero 197/2015 (per ogni domanda) relativo ai lavoratori dell'unità produttiva interessata, in formato CSV. Si ritiene pertanto che la compilazione del quadro "N" per le aziende Edili ed il quadro "M" per le aziende del settore Industria, sia sostituita dal riepilogo in CSV. Qualora la domanda sia stata inoltrata priva di tale documentazione (per esempio per motivi di elaborazione del programma paghe in uso che non coincide con il nuovo termine di presentazione delle domande) dovrà essere allegato in un secondo tempo come da informazioni contenute nella slide che segue:

Aderente a:

Impatto D.Lgs.148/2015 - Parte II

## ELENCO DEGLI ADDETTI

ALLEGAZIONE DIFFERITA ELENCO IN FORMATO .CSV

Pertanto, in caso di invio successivo, si dovrà inserire nelle note della domanda trasmessa senza l'allegato, il seguente messaggio: "CSV IN ELABORAZIONE", per evitare una richiesta ulteriore dello stesso tramite cassetto.

Si precisa che se il CSV non è comprensivo di tutti i dati richiesti dalla circolare inibisce la lavorazione delle domande e di conseguenza l'emissione dell'autorizzazione.

Si richiama l'attenzione sugli allegati CSV precedentemente inviati utilizzando il tracciato "ante circolare 197/2015", precisando che dovranno essere ritrasmessi utilizzando il nuovo tracciato.

Nel CSV, inviato unitamente alla domanda o in periodo successivo dovranno comunque essere indicati tutti i lavoratori dell'unità produttiva interessata.

Si sottolinea che i lavoratori per i quali deve essere segnalata la presenza in CIGO deve coincidere con i lavoratori presenti nella richiesta.

2) Per quanto riguarda il punto 2.3 della circolare 197/2015." in conformità al principio e criterio direttivo della legge delega relativo alla revisione dei limiti di durata da riportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento (art. 1, co. 2, lett. a, punto 4), una rilevante novità è prevista al comma 5 dell'art.12: ovvero, entro i limiti massimi di durata della

Aderente a:



*CIGO, «non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.»*, si prega porre l'attenzione agli esempi riportati nella medesima circolare dove per calcolare il residuo delle ore da autorizzare si fa riferimento alle ore “autorizzate” e non alle ore effettivamente fruite.

Quindi in caso di domanda a preventivo le ore inserite nella richieste, se autorizzate, concorreranno al calcolo della ore di cassa integrazione residuali.

3) Si invita a porre attenzione al termine di decadenza delle autorizzazioni, anche quelle già rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo per le quali i sei mesi decorrono dal 24/09/2015; in sintesi tutte le domande autorizzate prima del 24/09/2015 avranno come termine di decadenza il 25/03/2016;

4) il messaggio del 07/12/2015 numero 7336 chiarisce il concetto di unità produttiva; fino a tale data le UP verranno considerate secondo i criteri della vecchia normativa;

5) si invita ad inviare per ogni azienda che opera in subappalto copia del contratto di appalto, copia del contratto di subappalto e denuncia INAIL (se mancante, specificarne i motivi), al fine di stabilire esattamente a quale UP attribuire le domande presentate.

Se l'azienda ritenesse fin da subito che i lavori da eseguire siano di breve durata e quindi attribuibili alla sede sociale è sufficiente evidenziarlo al momento della presentazione della richiesta; in questo caso non è necessario allegare la documentazione sopra citata

6) Il comma 308, legge 208/2015 introdotto alla Camera, dispone che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni sull'unità produttiva per il quale si è richiesto il trattamento sia escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015.

Resta valido per il settore artigianato dal 24/09/2015 al 31/12/2015.

L'anzianità richiesta è di effettivo lavoro; si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza dell'unità produttiva a prescindere dalla loro durata oraria.

Sono compresi i periodi di sospensione dall'art.16 comma 1 L.223/91 le ferie, le festività, gli infortuni e anche i periodi di maternità obbligatoria.

Brescia, 28 gennaio 2016

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it)

Aderente a: